

INIDICI MENSILI ISTAT del COSTO della VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 13 AGOSTO 2018 per il mese di LUGLIO 2018

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5					
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5					

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR – COEFFICIENTI di RIVALUTAZIONE – AGOSTO 2018

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,5%. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2017, vanno rivalutate dello 1,913576.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Gennaio	101,5	0,4	0,296736	0,125	0,421735	1,0042174	4,38506214
	Febbraio	101,5	0,4	0,296736	0,250	0,546736	1,0054674	4,39052044
	Marzo	101,7	0,6	0,445104	0,375	0,820104	1,0082010	4,40245746
	Aprile	101,7	0,6	0,445104	0,500	0,945104	1,0094510	4,40791576
	Maggio	102,0	0,9	0,667656	0,625	1,292656	1,0129266	4,42309213
	Giugno	102,2	1,1	0,816024	0,750	1,566024	1,0156602	4,43502914
	Luglio	102,5	1,4	1,038576	0,875	1,913576	1,0191358	4,45020550

PER LAVORARE SINO A 70 ANNI SERVE L'ACCORDO COL DATORE DI LAVORO da PensioniOggi

L'incentivazione alla permanenza al lavoro sino all'età di 70 anni (come da Legge Fornero) non è un diritto soggettivo dal lavoratore.

La norma non attribuisce al lavoratore un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, né consente allo stesso di scegliere tra la quiescenza o la continuazione del rapporto, ma prevede solo la possibilità che, grazie all'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settanta anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla normativa di settore. In particolare, le parti interessate hanno la possibilità di stabilire la prosecuzione del rapporto di lavoro sulla base di una reciproca valutazione di interessi.

Corte di Cassazione - Sentenza n. 20089 del 30 luglio 2018 in precedenza Cassazione sezioni unite 17859/2015

PENSIONI D'ORO e LA GRAN CONFUSIONE DELLE PROPOSTE CHE SMENTISCONO I PATTI FATTI PER ARRIVARE AL GOVERNO dal sito di Franco Abruzzo

- La proposta di legge sul taglio delle pensioni superiori a 4.000 euro. Questa proposta di legge aggrava la stessa Legge Fornero, poichè il contributo di solidarietà durerà per tutta la vita del pensionato e del suo coniuge superstite, e non solo per tre anni (come prevedeva la Legge Fornero).

di Michele Iacoviello, avvocato in Torino

TESTO IN <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25236>

- Pensioni d'oro, ora il taglio non si basa più sui contributi versati. Ma quale equità. Dopo avere per mesi dichiarato che avrebbero tagliato gli assegni "se non giustificati dai contributi" M5S e Lega progettano di rapinare le pensioni più alte senza alcun riferimento ai contributi versati. Le promesse non rispettate di Di Maio, vengono al pettine - blog

di Michele Carugi/ilfattoquotidiano.

TESTO IN <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID>

- I tagli alle pensioni nella proposta Lega/M5S. All'indecenza non c'è limite.

di Guglielmo Gandino

TESTO IN <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25234>

• Pensioni d'oro: la proposta di legge M5s-Lega. Saranno tagliate di 500 milioni di euro per alzare le minime. Ecco il testo presentato alle Camere: ricalcolati gli assegni sopra i 4 mila euro.

di Davide Colombo/ilsole24ore

TESTO IN <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25233>

IL VERDE/GIALLO CHE TAGLIERA' LE PENSIONI, VECCHIE E NUOVE Comunicazione 6 APS-LEONIDA del 11.08.2018

VEDI ANCHE <http://www.pensionatiesasperati.com/il-ddl-verde-giallo-che-tagliera-le-pensioni-vecchie-e-nuove/>

I PARASSITI e il DDL MOLINARI -D'UVA di Stefano Biasioli

Abbiamo già scritto il nostro parere, totalmente negativo, sul DDL in questione ma riprendiamo l'argomento perché abbiamo letto e riletto sia il testo integrale del DDL che la sua relazione introduttiva.

Pignoli come siamo, non possiamo non notare alcune DISTONIE tra la relazione ed il DDL. Quali?

DISTONIE tra RELAZIONE e DDL (Atto 1071 della Camera; R.Molinari, F. D'Uva).

- L'obiettivo dichiarato (portare le pensioni minime e sociali dai 450 ai 780 euro/mese) appare impossibile da raggiungere con i soldi "rapinati" ai pensionati che hanno una pensione da 80.000 euro lordi in su. Infatti anche raccogliendo 600.000.000 di solidarietà/anno dai "ricchi parassiti" (come li apostrofa DIMAIO) non si potrebbero garantire ai 5.000.000 di "pensionati poveri" (il numero è tratto da "Tabula") che 100 euro/anno in più ossia 8,33 euro/mese di incremento, cifra ben lontana da quella dell'obiettivo proclamato (+330 euro/mese).

Delle 2 l'una: o si gratificheranno solo 1,5 milioni di poveri o si sono sbagliate le previsioni.

- Si continua a confondere l'assistenza con la previdenza: la prima è data a chi non ha mai lavorato o ha lavorato in modo discontinuo o ha evaso (e dovrebbe essere finanziata dalle tasse e non dall'INPS) mentre la seconda è legata ai contributi versati, sulla base di regole che la politica ha cambiato almeno 20 volte in circa 50 anni.
- La riforma DINI ("contributiva") parte dall'1/01/1996 : quindi, da allora, sono passati 22 anni ed 8 mesi, non 25 anni (come viene scritto nel primo capoverso di pag.2 della relazione).
- La relazione cerca di sostenere la costituzionalità della nuova stangata e si appella " all'obbligo morale di intervenire per correggere alcune evidenti INIQUITA' di questo settore del welfare" (secondo capoverso della stessa pagina). Si citano solo alcune sentenze della C. Costituzionale sul tema (223/2012; 116/2013; 173/2016) ma ci si dimentica di quelle più recenti che, pur favorevoli ai legislatori, avevano messo CHIARI PALETTI per cercare di evitare ulteriori, persistenti ed irreversibili contributi di solidarietà come quello proposto ora.
- Con una serie di equilibrismi – che ricordano le "tirate" di Tito Boeri- si cerca di convincere il Parlamento che "...la tutela dei più deboli...consente di derogare al principio di mantenimento del trattamento pensionistico già maturato..". Si omette però di dire che la C. Costituzionale ha, sempre, ribadito la "transitorietà dei tagli". Qui, invece si progettano tagli permanenti a pensioni in essere, da anni o decenni. (pag.3).
- L'ultimo capoverso di pag.3 della Relazione è un piccolo capolavoro. Sostiene che "il prelievo" (taglio) è..di competenza dell'INPS che lo trattiene all'interno delle proprie gestioni per specifiche finalità solidaristiche e previdenziali".

Si tratta di una macroscopica FALSITA' perché il testo del DDL (art. 3, c. 1) prevede invece che la RAPINA serva a costituire un "FONDO RISPARMIO", che verrà gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nei fatti, si abbasserà così il MONTE PREVIDENZIALE INPS, per consentire a DIMAIO e C. la gestione (trasparente?) dello scippo, per gli anni a venire.

- A pag.7 della Relazione ci si imbarca nuovamente in una insistita difesa della correttezza costituzionale della manovra blaterando di "criteri di progressività (?)...di uguaglianza tributaria...di liceità di interpretazione non assoluta ma relativa dell'art. 53 della Costituzione..." e di necessità di

tamponare le storture della Legge Dini, che ha partorito (dall'1/1/96) 3 diversi sistemi pensionistici (retributivo, misto, contributivo), mediante “le misure di calcolo qui illustrate”, che – secondo i Relatori- sarebbero giustificate sul piano costituzionale, solidaristico, egualitario e financo etico.

- Comunque lo si veda, il SISTEMA PROPOSTO NON PORTA AD UN TAGLIO delle PENSIONI OVER 80.000 sulla base di UN RICALCOLO del DELTA TRA CONTRIBUTI VERSATI e PENSIONE PERCEPITA ma PORTA INVECE AD UN TAGLIO PENSIONISTICO SECCO (dal 10 al 20%) PROPORZIONALE all'ANTICIPO di PENSIONAMENTO RISPETTO ad una NUOVA ETA', fissata ora da questo governo.

- Quindi, tagli secchi retroattivi, molto più pesanti di quelli dei governi Berlusconi-Monti-Letta-Renzi e Gentiloni. Soprattutto di quelli del Governo Letta (Legge di Stabilità 2014, contributo di solidarietà per i pensionati over 90.000 euro lordi/anno), validi per gli anni 2014-2015-2016.

E di quelli legati alla mancata rivalutazione pensionistica, in atto dall'1/1/2012 al 31/12/2018.

- I Tagli di questo DDL, però, risparmieranno intere categorie di lavoratori (es. alti magistrati e professori universitari, cui la legge consente di lavorare ben oltre i 65 o 67 anni) a differenza dei “normali” dirigenti della P.A. cui la legge Madia ha imposto il pensionamento obbligatorio ai 65 anni, salvo rare deroghe “dei potenti”.

- La TABELLA ALLEGATA al DDL CALCOLA IN MODO RETROATTIVO l'ETA' PENSIONABILE e STABILISCE NUOVE SOGLIE; se queste soglie non sono rispettate scatta la penalizzazione.

Per chiarezza le dettagliamo:

PERIODO di RIFERIMENTO	NUOVA SOGLIA di PENSIONAMENTO	VECCHIA SOGLIA
• 01/01/1974----31/12/1976	63 anni e 7 mesi	
• 01/01/1977----31/12/1979	63 anni e 10 mesi	
• 01/01/1980----31/12/1982	63 anni e 11 mesi	
• 01/01/1983----31/12/1985	64 anni	
• 01/01/1986----31/12/1988	64 anni e 1 mese	
• 01/01/1989----31/12/1991	64 anni e 4 mesi	
• 01/01/1992----31/12/1994	64 anni e 7 mesi	
• 01/01/1995----31/12/1997	64 anni e 10 mesi	62 a. uomini, 57 donne
• 01/01/1998----31/12/2000	65 anni e 1 mese	
• 01/01/2001----31/12/2003	65 anni e 3 mesi	
• 01/01/2004----31/12/2006	65 anni e 6 mesi	
• 01/01/2007----31/12/2009	65 anni e 9 mesi	
• 01/01/2010----31/12/2012	66 anni	
• 01/01/2013----31/12/2015	66 anni e 3 mesi	
• 01/01/2016----31/12/2018	66 anni e 7 mesi	
• 01/01/2019---- à 67 anni		

- **QUINDI 16 SOGLIE PENSIONISTICHE, di cui 15 RETROATTIVE.** Ad esse andrà applicata la formula di ricalcolo della pensione (Art.1, c.1-2-3 del DDL).

Le eccezioni sono di diversa specie: i pensionati andati in pensione in età inferiore ai 57 anni; i titolari di pensioni di invalidità/superstiti/terrorismo/atti eroici (art.5).

Ancora, i tagli in questione non possono ridurre il montante pensionistico al di sotto degli 80.000 euro lordi/anno.

- **Gradiremmo sapere chi abbia identificato questa cadenza delle soglie pensionistiche, di cui ben 8 in pieno periodo retributivo e chi non abbia considerato come “fondamentale” la data dell’1/01/1996, vigenza della legge Dini.**
- **La sostanza è che le pensioni pubbliche e private (il monte 80.000 vale come cumulo delle 2) subiranno una penalizzazione, legata all’età del pensionamento “reale” rispetto alla “nuova età di pensionamento”, calcolata - ora per allora - applicando in modo retroattivo la speranza di vita attuale ! Prima Te ne sei andato, piu’ Ti taglio.**

Esempio: se sei andato in pensione- da insegnante- nel 1995, con le regole di allora, il taglio è del 20% (quasi il 2,9% annuo).

Esempio: un alto ufficiale dell’esercito, se lascia (dopo l’1/1/2019) a 65 anni, avrà una penalizzazione del 6,4% (dati di S. Patriarca, Tabula).

- **Non si tratta di ricalcolo ma di una penalizzazione secca, prodotta da un criterio discutibile ed arbitrario. Vengono colpite soprattutto le donne, i militari e tutti coloro che hanno anticipato la pensione, adoperando le regole vigenti al momento.**
- **Tutto questo perché non si vuole affrontare il problema di fondo.**

LA DOVEROSA SEPARAZIONE tra PREVIDENZA ed ASSISTENZA, nel bilancio INPS.

Perché si nega, anche da parte di questo governo, che il BILANCIO PREVIDENZIALE PURO (legato ai contributi versati) E’ IN PAREGGIO mentre il BILANCIO ASSISTENZIALE PURO (non legato a contributi versati) E’ IN CLAMOROSO ROSSO.

- Rosso da coprire non maltrattando i “ricchi pensionati” ma con tasse da caricare su tutti i cittadini – pensionati od attivi che siano- a parità di reddito.
- Rosso da coprire mediante:
 - una attenta revisione delle pensioni di invalidità, di vario genere;
 - attenta revisione delle denunce di intere categorie professionali/artigiane, che “teoricamente” vivono con redditi mediamente inferiori a quelli dei similari professionisti UE;
 - cambiamento drastico sull’IVA (oggi detraibile da tutti tranne che dai dipendenti pubblici);
 - flat tax, con detrazione automatica di tutte le spese “vitali”, indipendentemente dalla tipologia di lavoro o pensione.

E, per ora, è tutto. Ma ne ripareremo...

Stefano Biasioli

PastPresident CONFEDIR

Segretario APS-LEONIDA

Presidente FEDERSPeV Vicenza

NB)

Il Sottoscritto ha versato contributi pensionistici “diretti” dal Novembre 1969 al Gennaio 2008; ha riscattato i 6 anni di laurea (1961-1967); ha sempre lavorato nella P.A. (Sanità), facendo carriera: Assistente, Aiuto, Primario, Direttore di UOC, Direttore di Dipartimento.

Al momento dell’assunzione, lo Stato gli aveva promesso che la sua pensione sarebbe stata pari al 100% dell’ultimo stipendio. In realtà, è andato in pensione con il 72% del monte salari.

In questi decenni, S.B. ha visto lo Stato inadempiente, sul piano contrattuale, per almeno 6 volte, dal 1975 al 2008; ciò, ovviamente, ha prodotto un danno pensionistico.

Nel corso della lunga attività lavorativa, S. Biasioli, come tutti i suoi Colleghi, è stato pensionato dalla Legge Madia a 65 anni ed 1 mese, ma avrebbe lavorato volentieri fino ai 67 anni, se avesse avuto a che fare con un diverso Direttore Generale (!) e con regole diverse.

Ha versato contributi pensionistici per il 33% del salario; è attualmente nella fascia tributaria del 43%. E' stato penalizzato dal 2012 ad oggi dai Governi che si sono succeduti (contributo di solidarietà e mancata rivalutazione pensionistica) per una cifra totale di circa 40.000 euro.

In definitiva, chi è parassita ? Chi non ha mai lavorato, chi è stato nominato dirigente di una impresa familiare pochi giorni prima di un incarico politico o il Dr. Stefano Biasioli e tanti altri "Medici e Dirigenti della P.A." come Lui?

Qui sotto troverete il testo integrale del DDL (Atto 1071 della Camera; R. Molinari, F D'Uva).



CAMERA DEI DEPUTATI
GRUPPO PARLAMENTARE "MOVIMENTO 5 STELLE"

UFFICIO LEGISLATIVO

Progetto di Legge d'Iniziativa dei deputati
D'Uva e Molinari

Presentato il 6 agosto 2018

**DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'EQUITÀ DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ATTRAVERSO IL
RICALCOLO CONTRIBUTIVO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI SUPERIORI A 4.000
EURO MENSILI**

BOZZA

Relazione illustrativa

L'intervento normativo oggi proposto prevede un meccanismo di ricalcolo della quota retributiva delle pensioni e degli assegni vitalizi di importo complessivo pari o superiore alla soglia degli 80.000 euro lordi annui, in esito al quale i trattamenti pensionistici più elevati, le cc.dd. pensioni d'oro, risulteranno ridotti. Le risorse che verranno liberate in esito a questo ricalcolo saranno destinate all'integrazione delle pensioni minime e delle pensioni sociali, elevando i trattamenti che oggi si attestano intorno ai 450 euro mensili fino alla soglia dei 780 euro. Le misure introdotte scaturiscono dalla evidente necessità di apportare al settore pensionistico un correttivo improntato a ragioni solidaristiche e di equità sociale, ancor più urgente nell'attuale fase socio-economica del Paese. Infatti, in costanza di una congiuntura economica che da qualche anno ha assunto un carattere di grave criticità, non solo in ambito nazionale, le fasce reddituali più basse della popolazione si trovano ad affrontare difficoltà sempre crescenti. Tra queste le categorie di coloro che percepiscono assegni sociali o pensioni minime sono tra quelle in assoluto più colpite, mentre nel quadro del sistema pensionistico continuano a sussistere ambiti privilegiati, quale quello dei fruitori delle cc.dd. pensioni d'oro. L'osservazione di questo stato di iniquità sociale, venuto ancor più in risalto a causa dell'attuale crisi economica, ha ingenerato nella società civile, e dobbiamo supporre anche nella società politica trasversalmente considerata, una domanda di maggiore equità sociale.

Partiamo dalla considerazione che il sistema pensionistico negli ultimi venticinque anni ha visto una radicale inversione del proprio criterio operativo, in esito al passaggio dal calcolo retributivo a quello contributivo, resosi ineludibile al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio. Con tale trasformazione, pur graduata temporalmente, si sono evidenziate forti diseguaglianze intergenerazionali (in persistenza delle preesistenti diseguaglianze intergenerazionali, sempre più evidenti in ragione della crescente crisi economica) che hanno alimentato l'attuale, forte istanza sociale di maggiore solidarietà, per rispondere alla quale oggi vengono presentate le disposizioni che qui si illustrano.

L'istanza perequativa che è alla base di questo intervento normativo ha ispirato nel recente passato altre iniziative legislative simili, seppur di portata applicativa più limitata, accolte con prevedibile ostilità da coloro che dalle misure introdotte vedevano incisi i propri diritti patrimoniali. Avverso questi interventi è stata quindi proposta la questione di legittimità costituzionale. L'osservazione dell'evoluzione, in un tempo breve, delle risposte che la giurisprudenza costituzionale ha fornito a queste istanze di tutela è importante e significativa per una prima ipotesi su quello che potrebbe essere il giudizio della Corte nel caso fossero sottoposte al vaglio le disposizioni che siamo qui a presentare. Oggi infatti possiamo sostenere come non solo la società civile e, si suppone, anche quella politica siano ben consapevoli dell'obbligo morale e dell'urgenza di intervenire con un meccanismo correttivo di alcune evidenti iniquità di questo settore del welfare. Questa consapevolezza è palesemente e significativamente cresciuta anche nelle risposte che negli ultimi anni, con le più recenti pronunce, la stessa Corte costituzionale ha dato a coloro che, ritenendosi illegittimamente colpiti nei propri diritti quesiti e nel legittimo affidamento, hanno sottoposto al sindacato di costituzionalità quelle disposizioni correttive di alcuni squilibri sociali. Trattasi della c.d. giurisprudenza della crisi, che ha evidentemente enfatizzato l'elemento socio-economico quale ulteriore, fondamentale parametro nella complessiva valutazione di

costituzionalità delle norme oggetto delle ordinanze di rimessione. Dalla lettura sinottica di alcune recenti sentenze della Corte, segnatamente la sentenza n° 223/2012, la sentenza n° 116/2013 e da ultimo la sentenza n° 173/2016, emerge evidente l'evoluzione del bilanciamento dei principi e valori costituzionali operato dalla Corte, evoluzione che ha portato ad esiti decisionali impensabili poco tempo addietro. Si pensi a come la Corte (invero già con le ordinanze n° 160 del 2007 e n° 22 del 2003) nel vagliare alcune norme ha palesemente posto l'accento sul loro carattere di misura improntata alla solidarietà previdenziale e pertanto conforme allo spirito degli artt. 2 e 38 Cost., respingendo in tal modo la questione di costituzionalità posta su alcune disposizioni recanti interventi peggiorativi dei trattamenti pensionistici, in quanto valutati non irrazionali e non lesivi "in modo eccessivo" dell'affidamento del cittadino. Il principio emerso è che il legislatore non è interdetto dall'emanare disposizioni modificative dei rapporti di durata in senso sfavorevole, ove esse non siano arbitrarie, ovvero risultino improntate ad un carattere di ragionevolezza e proporzionalità. A tale proposito sembra evidente il carattere di non arbitrarietà, ragionevolezza e proporzionalità delle misure di ricalcolo applicate alle cc. dd. pensioni d'oro, in ragione dell'intento teleologico che risponde pienamente al principio di solidarietà sociale cui è improntato il testo costituzionale. Esse possono essere considerate – come si è espressa la Corte costituzionale nella recente sentenza n° 173 del 2016 - una *misura di solidarietà "forte", mirata a puntellare il sistema pensionistico e di sostegno previdenziale ai più deboli (...), imposta da una situazione di grave crisi del sistema stesso*, valutazione atta a conferire all'intervento quella *incontestabile ragionevolezza, a fronte della quale soltanto può consentirsi di derogare (in termini accettabili) al principio di affidamento in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico già maturato* (sentenze n° 69 del 2014, n° 166 del 2012, n° 302 del 2010, n° 446 del 2002, *ex plurimis*).

L'effettività e la gravità della crisi in cui il sistema attualmente versa consente, nel più recente indirizzo costituzionale, di considerare salvaguardato anche il principio del legittimo affidamento dei soggetti incisi dalle misure di ricalcolo, peraltro improntate al pieno rispetto del principio di proporzionalità dell'intervento, ulteriormente assicurato dalla clausola di salvaguardia che più avanti si andrà ad illustrare.

Può risultare utile ricordare quello che in passato è stato un altro dei motivi di rimessione alla Corte costituzionale di alcuni provvedimenti non dissimili da quello oggi proposto, ovvero la loro presunta natura di mascherato contributo tributario, dalla quale si voleva inferire la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. E' appena il caso di evidenziare come le misure proposte non costituiscono un contributo di natura tributaria, giacché non si tratta di somme prelevate e acquisite dallo Stato, né destinate alla fiscalità generale. Infatti il prelievo è di competenza diretta dell'INPS, che lo trattiene all'interno delle proprie gestioni per specifiche finalità solidaristiche e previdenziali. Su questa tipologia di prelievi la Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi con le ordinanze n° 160 del 2007 e n° 22 del 2003, ritenendoli scevri dai denunciati profili di incostituzionalità in quanto volti a realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale. La giurisprudenza costituzionale ha già inquadrato interventi legislativi analoghi a quello oggi illustrato nella categoria non dei contributi previdenziali in senso tecnico, ma bensì in quella delle prestazioni patrimoniali imposte, di cui all'art. 23 Cost., per cui il richiamo all'art. 53 Cost. risulterebbe del tutto inconfidente. Ma quand'anche il riferimento all'art. 53 Cost. fosse ritenuto corretto, la Corte già con un'ordinanza dell'anno 2000 aveva chiarito che la Costituzione non

impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le categorie di imposizione tributaria, ma esige un indefettibile raccordo con la capacità contributiva in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di uguaglianza collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale. E proprio l'INPS, costituitosi in un recente giudizio di legittimità costituzionale, ha fatto richiamo alla consolidata giurisprudenza della Corte per la quale, per un corretto vaglio della sussistenza o meno di una discriminazione rispetto alla generalità dei consociati, l'art. 53 Cost. va considerato in termini non assoluti, ma relativi, imponendo di interpretare il principio dell'universalità dell'imposizione in necessario coordinamento con il principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 Cost., essendo ben possibile l'introduzione per singole categorie di cittadini di specifici tributi, purché nei limiti della ragionevolezza.

Dunque, preso atto del più recente indirizzo della Corte che, nell'ottica dello spirito costituzionale di solidarietà politica, economica e sociale e nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità degli interventi, ha già vagliato positivamente recenti misure che pure incidevano i diritti patrimoniali di una platea ristretta di destinatari, oggi forse si potrebbe ritenere che il possibile profilo di criticità delle disposizioni illustrate sia quello della non temporaneità del meccanismo di ricalcolo introdotto. Questa considerazione critica che qualcuno potrebbe avanzare ci ha già indotti ad operare una riflessione più "alta" su quella che è stata l'evoluzione del sistema pensionistico italiano negli ultimi venticinque anni e da questa riflessione ricavare elementi di conforto a quella che siamo convinti essere la piena coerenza delle disposizioni oggi introdotte con lo spirito ed i principi della Carta costituzionale. Infatti non possiamo ignorare il fatto che il nostro sistema ha visto un drastico spartiacque nel momento in cui, per legittime ed ineludibili esigenze di equilibrio di bilancio, si è passati dal sistema retributivo a quello contributivo, pur con una quota della popolazione che resta beneficiata da un regime misto.

Tradotto in termini concreti, oggi coesistono nel nostro Paese tre diversi sistemi pensionistici: un sistema in cui il cittadino percepisce un trattamento totalmente sganciato da quelli che sono stati i suoi reali versamenti alla cassa previdenziale in costanza di attività lavorativa, un sistema improntato alla filosofia opposta, ovvero di severa correlazione tra il versato ed il ricevuto ed un sistema intermedio, misto, quale presunta garanzia di legittimità e di rispetto del legittimo affidamento, riservato a coloro i quali sono entrati nel mondo del lavoro con precise aspettative in merito al futuro trattamento pensionistico, poi del tutto disattese all'introduzione del metodo contributivo. In un quadro di fatto e di diritto così rappresentato, non sembra infondato ritenere che le misure di ricalcolo qui illustrate, la cui *ratio* è quella di introdurre un correttivo ad alcune palesi diseguaglianze che – queste sì – appaiono totalmente disallineate rispetto ai principi costituzionali sopra richiamati, non potrebbero che essere valutate positivamente dalla Corte costituzionale, nonostante il loro carattere non transitorio. Anzi, la destinazione qui dichiarata, ad integrazione delle pensioni minime e degli assegni sociali, dei fondi che si libereranno in esito al ricalcolo, attribuisce alle disposizioni non solo carattere di piena legittimità costituzionale, conformemente ai principi di solidarietà (art. 2 Cost.), eguaglianza (art. 3 Cost.), proporzionalità, ragionevolezza e quant'altro, ma anche di pregio sul piano etico.

Venendo ad una breve illustrazione del contenuto delle disposizioni, l'art. 1 dispone la decorrenza temporale della norma ed individua l'ambito applicativo del meccanismo di ricalcolo,

indicando quale suo parametro economico i trattamenti pensionistici di consistenza pari o superiore agli 80.000 euro annui.

Il comma 1 dell'art. 1 indica la formula economica la cui risultante individua la riduzione della quota retributiva delle pensioni incise, che sarà differenziata a seconda della decorrenza del trattamento pensionistico e dell'età del soggetto al momento in cui ha iniziato a percepire la pensione.

Il comma 2 dell'art. 1 estende il ricalcolo alle pensioni con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 2019, indicando la relativa formula di ricalcolo.

Il comma 3 dell'art. 1 concerne il ricalcolo delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996.

Il comma 4 dell'art. 1 contempla il caso del pensionamento in età inferiore ai 57 anni.

Il comma 5 dell'art. 1 specifica che il ricalcolo va effettuato sulle quote retributive del reddito pensionistico complessivo lordo superiore agli 80.000 euro.

L'art. 2 prevede che anche gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale si adeguino, nell'ambito della loro autonomia, al meccanismo di ricalcolo individuato dall'art. 1

L'art 3, al comma 1, istituisce il Fondo "Risparmio" presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel quale confluisce il risparmio ottenuto attraverso il ricalcolo di cui agli articoli 1, 2 e 3. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si stabiliscano le modalità di attuazione del Fondo, nonché la destinazione degli aumenti riguardanti le pensioni minime e le pensioni sociali fino alla capienza dei risparmi ottenuti.

L'art. 4 introduce una clausola di salvaguardia, quale correttivo degli effetti di applicazione del ricalcolo, in assenza della quale la riduzione della quota contributiva potrebbe portare l'ammontare dei trattamenti pensionistici incisi, ovvero quelli di consistenza pari o superiore agli 80.000 euro lordi annui, al di sotto di altri trattamenti la cui cifra complessiva lorda annua sia di poco al di sotto degli 80.000 euro annui. Pertanto in nessun caso il totale lordo potrà scendere al di sotto di questo valore.

L'art. 5 esclude dall'applicazione del ricalcolo gli istituti di cui alla Legge n° 222/1984 e alla Legge n° 466/1980, in ragione della maggior tutela che il sistema intende continuare ad assicurare a quei soggetti svantaggiati per la loro condizione di invalidità /inabilità o che siano vittime del dovere o di azioni terroristiche.

Art. 1

(Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo contributivo dei trattamenti pensionistici superiori a 4.000 euro mensili)

1. A far data dal 1° gennaio 2019 i trattamenti pensionistici pari o superiori agli 80.000 euro lordi annui, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, sono ricalcolati riducendo le quote retributive alla risultante del rapporto tra il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento - come risulta dalla tabella A allegata L. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni -, e il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011.
2. La rideterminazione si applica anche ai trattamenti pensionistici diretti aventi decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 2019. In tali casi le quote retributive sono ridotte alla risultante del rapporto tra il coefficiente di trasformazione vigente al momento del pensionamento relativo all'età dell'assicurato alla medesima data e il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età riportata nella tabella A allegata alla presente legge per ciascun anno di decorrenza della pensione. Nel caso in cui l'età alla decorrenza del trattamento fosse superiore a 65 anni, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.
3. Per le pensioni aventi decorrenza antecedente il 1° gennaio 1996, alla data di pensionamento si applicano i coefficienti di trasformazione in vigore fino alla data del 31 dicembre 2009, come riportato nella tabella B allegata alla presente legge e disposto nella tabella A della legge 335/1995.
4. Nel caso in cui l'età alla decorrenza del trattamento fosse inferiore a 57 anni è utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.
5. In caso di titolarità di più pensioni, il ricalcolo di cui al presente articolo va applicato alle quote retributive del reddito pensionistico complessivo lordo superiore a 80 mila euro.

Art. 2

(Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale)

1. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 1, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Istituzione del "Fondo Risparmio")

1. Presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è istituito un "Fondo risparmio" nel quale confluisce il risparmio ottenuto dal ricalcolo di cui agli articoli 1, 2 e 3.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali , di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e gestione del Fondo di cui al comma 1, nonché la destinazione degli aumenti riguardanti le pensioni minime e le pensioni sociali fino alla capienza dei risparmi ottenuti.

Art. 4

(Clausola di salvaguardia)

1. L'applicazione del meccanismo di ricalcolo di cui all'articolo 1, non potrà in alcun caso comportare la riduzione dei trattamenti pensionistici o degli assegni vitalizi interessati al di sotto della soglia degli 80.000 euro lordi annui, nonché perequazioni.

Art. 5

(Esclusioni)

1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art 1 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla Legge n° 466/1980 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato 1

Tabella A

Anno di decorrenza	Anni	Mesi
Dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1976	63	7
Dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1979	63	10
Dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1982	63	11
Dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1985	64	0
Dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1988	64	1
Dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1991	64	4
Dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994	64	7
Dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1997	64	10
Dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000	65	1
Dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2003	65	3
Dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006	65	6
Dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009	65	9
Dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012	66	0
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66	3
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66	7
Dal 1 gennaio 2019	67	0

TABELLA B.

(v. articolo 1, comma 6 L. 335/1995 vigente fino alla data del 31 dicembre 2009)

Coefficienti di trasformazione

Divisori	Età	Valori
21,1869	57	4,720%
20,5769	58	4,860%
19,9769	59	5,006%
19,3669	60	5,163%
18,7469	61	5,334%
18,1369	62	5,541%
17,5269	63	5,706%
16,9169	64	5,911%
16,2969	65	6,136%
tasso	di sconto = 1,5%	

D'UVA, MOLINARI